

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

Presidenza del presidente GUARRA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(472-B) RIZ: *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BECHELLI (AN)	11
MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	6
RIZ (Misto-SVP), relatore alla Commissione 2, 4, 5	
RUSSO (Progr. Feder.)	5
SENESE (Progr. Feder.)	10
TRIPODI (Rif. Com. Progr.)	11

I lavori hanno inizio alle ore 17,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(472-B) RIZ: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», d'iniziativa del senatore Riz, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Riz di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

RIZ, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ritornato al Senato, essendo stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 7 aprile 1995, il disegno di legge recante: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato».

Va detto subito che le modifiche apportate sono tutte opportune. Una prova che quattro occhi vedono meglio di due e che col sistema bicamerale si operano utili revisioni dei testi legislativi.

Guardiamo le singole modifiche fatte dalla Camera dei deputati:

La prima è stata apportata dall'articolo 3 comma 3, e riguarda la giurisdizione italiana. Si precisa che la giurisdizione sussiste inoltre «in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione, Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio».

L'espresso richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è un richiamo opportuno, per chiarire che lo straniero, residente all'estero, può essere citato davanti al giudice italiano, quando la controversia riguarda una materia disciplinata dalla Convenzione stessa.

Altra modifica è portata all'articolo 4, comma 2. In tale articolo noi avevamo precisato che «la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di arbitri che pronuncino all'estero». Giustamente la Camera corregge nel senso di dire che la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero ovvero di «un arbitrato estero». Effettivamente, non è che si deroghi la giurisdizione a favore di «arbitri che pro-

nuncino all'estero», ma un «arbitrato estero». L'osservazione è assolutamente corretta e il testo proposto dalla Camera è migliorativo.

Sempre riguardo al titolo I, sulla giurisdizione è stata operata una modifica all'articolo 7 che si richiama una maggiore precisione ed elasticità per quanto concerne la pendenza della medesima causa davanti al giudice straniero. La nostra formula era molto succinta; quella adottata dalla Camera è molto più ampia e, devo dire, anche più precisa. Infatti, il comma 1 dell'articolo 7 come modificato dalla Camera recita: «Quando, nel corso del giudizio, si eccepita la previa pendenza tra le stesse parti do domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata».

La nostra formula era molto scarna, poichè diceva: «La cognizione in Italia di una causa è impedita dalla pendenza innanzi a un giudice straniero della medesima causa proposta anteriormente, se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano».

Per quanto riguarda la modifica apportata all'articolo 11, viene proposto l'inserimento di un inciso che si poteva anche tralasciare: infatti al comma 1, secondo periodo, noi avevamo detto che il difetto di giurisdizione «è rilevato dal giudice d'uffici», mentre la Camera dei deputati precisa che «è rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo». La formula nostra: «È rilevato dal giudice d'ufficio» è equivalente, perchè quando diciamo appunto che il difetto di giurisdizione «è rilevato dal giudice d'ufficio» senza fare altre precisazioni, è evidente che ciò sempre e in qualunque stato e grado del processo. Però è una modifica che certamente non nuoce.

Questo è tutto per ciò riguarda le modifiche proposte dalla Camera dei deputati al titolo II, relativo alla giurisdizione italiana.

Passiamo al titolo III, relativo al «diritto applicabile».

Sotto tale titolo la Camera dei deputati ha apportato all'articolo 13 modifiche che ritengo estremamente opportune. Innanzi tutto noi avevamo nominato la rubrica dell'articolo 13: «Legge straniera richiamata», che giustamente è stata modificata in: «Rinvio». Inoltre i colleghi della Camera sono stati molto più precisi, quando enumerano le ipotesi nel corpo dell'articolo; infatti loro dicono: «Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

- a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
- b) se si tratta di rinvio alla legge italiana»,

con la precisazione, in un comma 2, che «l'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa» in certi casi, riportando nello stesso comma 2 tutti i casi di esclusione.

Basta confrontare i due testi per accorgersi che questa formulazione da maggiore incisività e maggiore chiarezza a tutta la parte relativa al diritto applicabile.

Sempre in tema di diritto applicabile risulta che in ordine all'articolo 24 è stato presentato un emendamento a firma del collega Perlingieri, inerente ai diritti della personalità.

PRESIDENTE. Esatto. L'emendamento, di cui dò comunicazione, è il seguente:

Al comma 1, sostituire il periodo: «tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto» con i seguenti periodi: «purchè conforme ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e alla normativa costituzionale sui diritti inviolabili dell'uomo. I diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto».

24.1

PERLINGIERI

Questo emendamento non è ammissibile perchè non riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

RIZ, relatore alla Commissione. Esatto, signor Presidente, proprio quello che volevo dire: l'articolo 24 non ha subito modifiche da parte della Camera; quindi l'emendamento - che peraltro avrebbe meritato di essere discusso - non può più essere trattato e tantomeno accolto.

Passiamo al capo III del titolo II, capo relativo al diritto applicabile alle persone giuridiche.

All'articolo 25 il Senato aveva adottato una formulazione diversa da quella usata dal codice civile vigente. Osserva la Camera (e forse, dopo un attento esame, la Camera ha ragione), che non conviene usare terminologie diverse da quelle che usa il codice civile. La Camera sostiene in pratica che quando noi, per accertare che il diritto applicabile alle società, associazioni, fondazioni ed altro costituite all'estero è quello italiano, parliamo solamente di «attività di tali enti che si svolge prevalentemente in Italia», ci allontaniamo dalla formulazione dell'articolo 2505 del codice civile il quale, sempre in ordine a società costituite all'estero chiarisce che punto essenziale è se in Italia si trova la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale di tali enti.

Quindi dice la Camera, approvando quasi all'unanimità l'articolo 25 come modificato, la formulazione più opportuna è la seguente: «Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti».

Si tratta di una formulazione che tiene conto del disposto dell'articolo 2505 del codice civile e quindi io ritengo che sia più opportuno seguire il nuovo testo, anche perchè sull'articolo 2505 si è formata una nutrita dottrina e giurisprudenza che hanno sempre confermato la linearità e chiarezza di tale disposizione. Pertanto anche questa modifica, a mio modo di vedere, è migliorativa.

Per quanto riguarda il diritto applicabile alla rappresentanza volontaria (capo XI del titolo III), per la rubrica dell'articolo 60 noi avevamo usato la denominazione: «Procura», mentre la Camera la modifica usando quella di «Rappresentanza volontaria». Modifica, non solo opportuna, ma necessaria per includervi anche il contratto di mandato.

Anche nel testo la formula usata dalla Camera è più precisa di quella usata dal Senato, ed opportuno è pure il secondo comma che chiarisce che «l'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere». In poche parole, il secondo comma dell'articolo 60 viene a dirimere le molteplici questioni sorte in ordine alla legge regolatrice della forma degli atti di rappresentanza volontaria.

Vi è poi un'altra modifica sostanziale apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 63 per quanto riguarda la responsabilità per danno extra contrattuale si prevede la libertà di scelta del danneggiato che nei limiti fissati dall'articolo 63 potrà chiedere l'applicazione della legge a lui più favorevole.

In sostanza, signor Presidente ed onorevoli senatori, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non sono peggiorative, anzi, in alcuni sensi chiariscono meglio il testo normativo da noi approvato, in altri, comportano modifiche di sostanza che sono sicuramente migliorative.

Auspico quindi l'approvazione senza modificazioni del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO. Signor Presidente, avevo già espresso al senatore Riz una mia perplessità, alla quale egli ha dato puntualmente risposta; desidererei avere un ulteriore chiarimento.

Il testo originario, nel caso in cui la sede dell'ente sia posta al di fuori dell'Italia e lo stesso procedimento costitutivo si sia perfezionato all'estero, prevedeva come criterio per stabilire l'applicazione della legge italiana lo svolgimento in Italia della attività prevalente. La Camera ha sostituito l'espressione «attività prevalente» con l'espressione «oggetto principale». Correttamente il senatore Riz ha messo in evidenza che in questo modo la norma si uniforma all'articolo 2505 del codice civile. Il mio dubbio è questo: potrebbe accadere che una società che intenda sottrarsi alla legge italiana stabilisca all'estero la propria sede, pur svolgendo la sua attività prevalente in Italia. In questa ipotesi essa potrebbe eludere la norma in oggetto indicando nel proprio atto costitutivo come oggetto principale dell'impresa una attività da espletare all'estero e come oggetto secondario una attività - che poi sarebbe quella prevalente - da svolgere in Italia. La questione potrebbe essere superata, e vorrei che il senatore Riz me ne desse conferma, in sede di interpretazione dell'articolo 2505 del codice civile, intendendo in senso non formalistico l'espressione «oggetto principale dell'impresa», nel senso cioè di effettiva attività principale. Del resto, con l'espressione «oggetto sociale» si intende normalmente l'attività svolta dalla società. Se noi siamo certi che prevarrà questa interpretazione sostanziale che ha riguardo all'attività

effettiva, dovremo semplicemente approvare tale sostituzione terminologica migliorativa, in armonia con il termine corrispondente dell'articolo 2505 del codice civile. Nel caso contrario, sarebbe effettivamente pericoloso lasciare tale formulazione; si potrebbe infatti verificare che una società che svolga effettivamente attività prevalente in Italia, riesca a sottrarsi alla legge italiana semplicemente enunciando un oggetto sociale diverso. Su questo punto vorrei un chiarimento dal relatore, anche perchè, se conferma questa mia interpretazione, forse è bene che resti agli atti che la modifica apportata dalla Camera dei deputati non muta la sostanza della norma, essendo di carattere meramente terminologico.

RIZ, *relatore alla Commissione*. Da quel che è risultato alla Camera, ma anche da quel che noi unanimemente riteniamo, è evidente che l'interpretazione testè fornita dal senatore Russo in ordine all'articolo 25 corrisponde sostanzialmente a quanto affermato dall'articolo 2505 del codice civile. Tale norma stabilisce infatti che le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana; essa, quindi, non lascia alcuna libertà alle parti.

Ritengo però che l'osservazione del senatore Russo sia opportuna per lasciare agli atti che, per l'applicazione della legge italiana, la formulazione dell'articolo 25 non intende affatto discostarsi dalla necessità di far riferimento all'attività prevalente dell'ente, che in pratica coincide con l'oggetto sostanziale e principale dell'impresa, basato in particolare su quei fattori reali che sono i beni dell'ente e/o l'attività realmente e di fatto svolta dall'ente; e che quindi non si potrà giocare sull'equivoco di un ambiguo dettato statutario o di sedi abilmente costituite all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore e raccomanda alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera, che condivide.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

(Ambito della giurisdizione)

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Pendenza di un processo straniero)

1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

(Rilevabilità del difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

(Rinvio)

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

- a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
- b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:

- a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;
- b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
- c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 24 cui è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire il periodo: «tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto» con i seguenti periodi: «purchè conforme ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e alla normativa costituzionale sui diritti inviolabili dell'uomo. I diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto».

24.1

PERLINGIERI

Tale emendamento è inammissibile, giacchè afferisce a disposizione nei confronti della cui formulazione avevano concordato in prima lettura sia il Senato che la Camera dei deputati.

Passiamo pertanto all'articolo 25.

Art. 25.

(Società ed altri enti)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonchè i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

Passiamo alla votazione del comma 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

SENESE. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, alla luce anche dei chiarimenti offerti dal relatore che ha ribadito come l'espressione «oggetto principale» debba intendersi non in modo formalistico, come oggetto risultante dallo statuto, ma con riferimento alla situazione effettiva e di fatto.

PRESIDENTE. I senatori Becchelli, Belloni, Bucciero, Contestabile, D'All, De Guidi, Diana, Di Benedetto, Gualtieri, Laforgia, Marini, Palumbo, Rosso, Russo, Scopelliti, Stajano e Tripodi hanno comunicato alla Presidenza di associarsi alla dichiarazione testè resa dal senatore Senese.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 25, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 60.

(Rappresentanza volontaria)

1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

Metto ai voti l'articolo 60 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 61 e 62 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 63.

(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

Metto ai voti l'articolo 63 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BECHELLI. Signor Presidente, nell'esprimere il mio voto favorevole desidero dichiarare che condivido e mi associo alle osservazioni del relatore.

TRIPODI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE